

# MOBBING - CORRESPONSABILITA'



La Corte di Cassazione interviene nuovamente sulle responsabilità generali riconducibili al mobbing. Nella fattispecie, la suprema Corte ritiene fondata la corresponsabilità dell'azione mobbizzante del Comune ove il dipendente lavorava, atteso che la responsabilità non poteva essere declinata esclusivamente al solo superiore gerarchico, in quanto il Comune stesso non poteva non sapere delle azioni poste in essere nei confronti del dipendente. Sostanzialmente, sebbene l'azione configurante il mobbing sia posta in essere da un dirigente, anch'egli dipendente del Comune, non vale ad escludere le responsabilità del datore di lavoro ( il Comune) su cui incombono gli obblighi di cui all'art. 2049 c.c., qualora questi sia rimasto colpevolmente inerte innanzi al fatto lesivo. Tollerare siffatte condotte integra la responsabilità in solido dell'illecito.

[Cass. 10037/2015](#)

GL

11/08/2015